



**Comune di Aritzo**  
**Data 30/05/2019**  
**N. Prot. 0003078 / 2019**  
**Cat. 01 Cl. 05 Fasc.**

**COMUNE di ARITZO**

*Provincia di Nuoro*  
**UFFICIO DEL SINDACO**  
**TEL.0784 - 6272 - 32 - FAX 0784 - 629293**

**Ordinanza n° 29 del 25.05.2019**

**Oggetto: - Prevenzione incendi, e lotta agli insetti nocivi e parassiti Anno 2019**

## **Il sindaco**

### **Premesso:**

- che con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta notevolmente il rischio degli incendi e il rischio per la proliferazione degli insetti nocivi ed in particolare delle zecche;
- che i terreni incolti, recintati e non, con presenze di rovi, erbacce, arbusti, contribuiscono notevolmente a favorire il pericolo di incendi nonché l'insorgenza di problemi igienico-sanitari in quanto tale condizione di degrado può facilitare il diffondersi di insetti di vario genere, zecche e simili, funge inoltre da rifugio per animali randagi e roditori;
- considerato inoltre che, lo stato di abbandono delle aree crea pregiudizio del decoro urbano e favorisce l'abbandono di rifiuti di vario genere;

**Vista** la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e della incolumità delle persone;

**Visto** le prescrizioni Regionali Antincendio per gli anni 2017-2019 Aggiornamento 2019 approvato con Deliberazione della G.R. n° 17/2 del 03 Maggio 2019. Modifica del periodo stabilito dall'art. 8, comma 1 lett.a;

**Ritenuto** di stabilire, al fine di salvaguardare la salute e la pubblica incolumità, di prevenire il pericolo di incendi e la proliferazione di insetti nocivi, che i proprietari dei terreni incolti provvedano al taglio delle erbacce, degli arbusti, e al ritiro e conferimento in discarica di rifiuti di ogni genere seguendo le modalità previste dalla normativa in materia ;

**Considerato** che la prevenzione incendi rientra tra le competenze dei comuni;

**Considerato** altresì che l'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, ogni anno con propria ordinanza impone l'obbligo di provvedere alla eliminazione di fieno, sterpi, e di ogni altro materiale infiammabile, lungo le strade di competenza comunale e delle rispettive aree di pertinenza ;

**Dato atto** che l'adozione dei provvedimenti di carattere sanitario inerenti la comunità locale, di Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza sono di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**Vista** la L.R. n. 15 del 08.07.1985 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.n. 833/1978 ss.mm.ii.;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08.02.1954;

**Visto** il T.U.LL.SS. n 1265 del 27.07.1934 ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e ss.mm.ii.

**Entro il 15 giugno 2019 :**

## **ORDINA**

**A tutti gli enti e ai privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, ed incolti, di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi**

- la pulizia, a carico dei proprietari, dei terreni privati in zone urbane e peri-urbane, da sterpaglie, arbusti, erbacee, rifiuti di ogni genere, e da tutto quanto possa favorire il pericolo di incendio ed il proliferare degli insetti nocivi, con conferimento degli stessi in discarica seguendo le modalità previste dalle norme di legge in materia.
- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire
- da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri)

### **E' inoltre vietato**

Durante tutto l'anno, ed in particolare nel periodo estivo:

- **dal 1° giugno al 15 ottobre** di ogni anno, poiché vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi, nei boschi e nelle aree in prossimità di zone boschive, accendere fuochi, anche per l'abbruciamento di stoppie.

### **E' concesso**

- ai proprietari e ai conduttori di aree non comprese nelle zone boschive o limitrofe ad esse, sotto la propria responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli o residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, purchè muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo da euro 25,00 a euro 500,00 senza pregiudizio per le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

L'amministrazione comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito a carico dei proprietari trasgressori.

Ogni altro provvedimento in contrasto con la presente è da ritenersi revocato.

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, in via alternativa è ammesso, entro 120 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Viene inviata:**

All'Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro  
; All'Asl di Nuoro Distretto di Sorgono;  
Alla regione Sardegna Assessorato Difesa Ambiente;  
All'Amministrazione Provinciale;  
Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale Aritzo  
Alla Stazione Carabinieri di Belvì Aritzo;  
All'U.T.C. – Sede;  
All'Ufficio Polizia Municipale di Aritzo  
All'Albo Pretorio On-line.

**DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

Aritzo li 24.05.2019

Il Sindaco  
*Mameli Gualtiero*  
  
